



Trento, 10 gennaio 2022
MR/lb

Gentile Signora
Vanessa Masé
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio della Provincia
autonoma di Trento

interoperabilità PITRE

OGGETTO: consultazione con la Prima Commissione permanente per acquisire le osservazioni degli enti locali sulle seguenti proposte di progetto di modificazione dello Statuto: n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini) e n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di partecipazione popolare e politiche fiscali delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini).

Gentilissima Presidentessa,

La ringrazio per l'audizione concessa in data odierna agli Enti locali in merito alle proposte di modifica dello Statuto speciale della nostra Autonomia meglio dettagliate in oggetto.

Riguardo all'istruttoria condotta dal Consiglio delle autonomie locali in merito ai progetti di cui si tratta, preciso che alcune considerazioni sono state proposte in occasione della seduta svoltasi il giorno 13 ottobre 2021, mentre altre durante i lavori del Consiglio negli ultimi anni.

Esse mi consentono oggi di esprimere l'orientamento che riporto, per sommi capi, in questo documento.


Occorre, in primo luogo, osservare che una modifica statutaria, sia essa proposta ai sensi dell'art. 103, che dell'art. 104 dello Statuto, abbisogna, come a tutti noto, di un'ampia condivisione politica, ma, soprattutto, di essere collocata in un quadro organico di riferimento per i rapporti con lo Stato.

Negli ultimi anni, pur essendo stato intrapreso un lungo e attento lavoro per definire un terzo Statuto di autonomia, solo gli assetti finanziari definiti dal titolo VI dello Statuto sono stati rivisti, proprio per garantire alla nostra Autonomia quella dinamicità necessaria per affrontare al meglio il contesto di riferimento.

Per importanza ricordo, da ultimi, l'accordo sottoscritto il 30 novembre 2009 fra Governo, Regione e due Province autonome (c.d. accordo di Milano) e l'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra le medesime Istituzioni (accordo di Roma/Patto di garanzia).

Ma anche la recente intesa con Roma, anticipata nel corso dell'ultima manovra di bilancio provinciale dal Presidente Fugatti, volta a riservare alle Province di Trento e Bolzano ulteriori benefici, anche in considerazione del contesto emergenziale in atto.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it





Patti che hanno sempre anticipato la legge dello Stato di modifica dello Statuto, consentendo di garantire particolari equilibri rispetto all'autonomia finanziaria della nostra Provincia.

Iniziative che si collochino in un contesto diverso, anche qualora apprezzabili in termini di merito, andrebbero pertanto, a pare nostro, ricondotte ad una discussione più generale e riguardante l'intero assetto finanziario della nostra Autonomia.

Entrando invece nel merito dei singoli progetti, ritengo di muovere le seguenti considerazioni.

Proposta di progetto di modificazione dello Statuto n. 1 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di tributi locali ed impiego dei trasferimenti di fondi statali per il finanziamento di politiche delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini)

La premessa recata al presente parere è già sufficiente a far comprendere il parere negativo, nel metodo, ad una revisione operata al di fuori di un contesto organico di rapporti con lo Stato.

In termini di merito, peraltro, sono da evidenziare alcune considerazioni.

Gli eventi eccezionali, tra i quali sono espressamente ricomprese le calamità (ricordiamo da ultimo VAIA e l'emergenza neve), ma anche la recente emergenza sanitaria, abbisognano di interventi rapidi e omogenei, che ritengo possono giustificare, proprio per l'eccezionalità con i quali si pongono, un intervento diretto dello Stato.


Non può sottacersi qualche caso di difficoltà operativa segnalataci degli Enti locali nei settori di cui si tratta - si pensi "all'emergenza neve" ed "ai criteri per il riparto delle relative risorse"-, ma la straordinarietà degli interventi e le esigenze di celerità già richiamate, ritengo rendano non certo prioritaria una modifica all'attuale modello di finanziamento delle spese di cui si tratta, che mal si adatta alle esigenze di riferire all'Autonomia la possibilità di programmare proprie ed autonome politiche di spesa.

E' invece di attualità che, in ambiti particolari, tra cui il PNRR - ove non parrebbe peraltro sussistere una prerogativa autonomistica-, ma ancor più, purtroppo, in campi ove il nostro Statuto riconosce alla Provincia particolari garanzie, lo Stato attui forme di intervento diretto a favore dei Comuni.

In questi contesti, la presenza nelle norme nazionali, talvolta non riscontrata, della c.d. "clausola di salvaguardia", andrebbe pretesa e, ove non concessa, per quanto necessario, rilevata come necessaria dalla Suprema Corte, che per tale fine andrebbe adita.

Tenuto conto della garanzia alla Provincia in merito ai trasferimenti di parte corrente, attribuiti nella misura di cui all'art. 75 e seguenti dello Statuto, mi riferisco, principalmente, al finanziamento diretto da parte dello Stato di opere pubbliche di competenza comunale.

Incidentalmente, riprendendo il tema delle ingenti risorse del PNRR e del Fondo complementare assegnate direttamente dallo Stato ai Comuni osservo che, assieme alla Provincia, abbiamo predisposto una ritengo efficace forma di coordinamento degli Enti locali, per coniugare le esigenze proprie dell'Autonomia, con quelle di celerità e di impiego delle risorse in base ai milestone e target di derivazione comunitaria.





Proposta di progetto di modificazione dello Statuto n. 2 "Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), in materia di partecipazione popolare e politiche fiscali delle autonomie locali" (proponente consigliere Marini).

La disposizione, al comma 1, introduce una declinazione del principio di cui all'art. 23 della Costituzione, come noto ripreso in diverse sentenze della Corte costituzionale, che ha negato la riserva assoluta di legge in materia tributaria. Occorre ricordare, più specificamente, che la Costituzione prevede la locuzione "in base alla legge", che risulta molto più tenue di quella proposta nell'articolo di cui si tratta.

La declinazione proposta ritengo che porterebbe ad irrigidire i contenuti obbligatori della legge provinciale, negando, a parere di chi scrive, quella necessaria flessibilità assicurata oggi all'esecutivo provinciale e che vede tutelate appieno le istanze degli Enti locali, in merito alla partecipazione al processo di definizione delle politiche tributarie provinciali.

Peraltro, nel nostro sistema autonomistico, proprio le intese in materia di finanza locale di cui all'art. 81 dello Statuto, anticipano il momento della scelta concreta del legislatore provinciale, nel caso in cui a riferimento ci siano tributi locali.

Esse, garantiscono già quella necessaria ampia partecipazione dei Territori alle politiche fiscali locali, oltre ad agevolare l'attuazione di politiche omogenee sul territorio provinciale da parte degli Enti locali, consentendo alla finanza locale ed ai sistemi di perequazione/solidarietà di esplicare appieno i propri effetti.

In tal senso richiamo quanto previsto dalla legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali che, all'articolo 8 comma 5 bis espressamente prevede:

"La Giunta provinciale procede all'adozione delle decisioni in materia di finanza locale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Sono comunque soggette alla suddetta procedura le scelte riguardanti:

- a) l'ammontare delle risorse destinate agli enti locali e le relative modalità di riparto;*
- b) la gestione della liquidità degli enti locali;*
- c) la disciplina dei tributi locali nonché la definizione di atti di indirizzo e di coordinamento per la relativa applicazione;*
- d) la regolamentazione del patto di stabilità provinciale e dei vincoli alla spesa degli enti locali".*

I commi 2 e 3, dell'articolo proposto, sollecitano invece le medesime considerazioni: oltre ad un contrasto formale con i principi di cui all'articolo 75 della Costituzione, per la parte relativa a "Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali" - principio accolto nella declinazione degli istituti referendari da parte degli Statuti comunali a mia conoscenza - il prevedere che i cittadini si esprimano sull'innalzamento delle tasse da loro dovute, con effetti preclusivi all'azione pubblica, appare, per ragioni facilmente intuibili, assolutamente non condivisibile.

Nel ringraziare nuovamente per questa occasione di confronto, resto a disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno.

Distinti saluti.

Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO (TN)
Tel. 0461 987139
cal@pec.comunitrentini.it
www.cal.tn.it

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

